



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, di servizi complementari al contratto (CIG derivato 74715749E8) concluso tramite adesione, in data 2 maggio 2018, a Convenzione Consip (CIG master 65216625BB) avente ad oggetto servizi di “Supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020, Lotto 9”
CIG 8569778486

L'avv. Paola Nicastro, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - corrente in Roma, Via Fornovo, 8 - e quindi in rappresentanza della Agenzia medesima, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come “Agenzia”, codice fiscale 97889240582

- da una parte -

e Pernilla Cento, nella sua qualità di Amministratore e procuratore di PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l., con sede in Milano 20145, Piazza Tre Torri 2, Partita IVA n. 11088550964, impresa capofila e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito per brevità solo “RTI”), costituito, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/06, con la Società Ecoter s.r.l., con sede in Roma 00162, Viale XXI Aprile n. 81, Partita IVA 01048061004, impresa mandante, giusta mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme dal dott. Giovanni Vicini, notaio in Roma, in data 15 gennaio 2021, rep. / racc. 226407 / 27995

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro con ordinativo di fornitura accettato del 2 maggio 2018 emesso in adesione a Convenzione Consip avente ad oggetto servizi di “Supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020”, Lotto 9, CIG 65216625BB, ha concluso contratto (CIG 74715749E8) con il RTI formato da

PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. (mandataria) ed Ecoter s.r.l. (mandante) per lo svolgimento di servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica a favore dell'AdG del PON SPAO, a titolarità delle medesima Agenzia;

- alla impresa mandataria PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. è subentrata in corso di rapporto PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l., in virtù di atto di scissione parziale e proporzionale del 19 dicembre 2019;
- che sono successivamente intervenute circostanze, inizialmente non prevedibili, da cui è scaturita l'esigenza di affidare al medesimo Operatore l'incarico di rendere servizi complementari al servizio oggetto del contratto principale suindicato;
- che con decreto direttoriale del 23 dicembre 2020 n. 556 l'Agenzia ha assunto quindi la determinazione di stipulare con il suindicato RTI contratto per l'affidamento dei suddetti servizi complementari, per le ragioni, nonché secondo i termini ed i contenuti specifici illustrati nel medesimo provvedimento, nonché nella proposta tecnico-economica trasmessa dal RTI al medesimo allegata (ad ogni buon fine, in copia, sub allegato 1, nuovamente unita al presente atto);

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia ed il RTI;
- per quanto non qui stabilito, dalle disposizioni tutte vevoli per il rapporto contrattuale in corso (CIG 74715749E8) costituito tramite adesione alla Convenzione Consip di cui in premessa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal D.Lgs. 163/2006, dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR. n. 207/2010, nonché dalle norme di specifico riferimento dei processi amministrativi e gestionali oggetto del servizio fornito in ragione del presente contratto;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, i servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica descritti nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente atto, da erogarsi all'interno del quadro dispositivo, organizzativo e metodologico già stabilito per il contratto iniziale concluso tramite adesione a Convenzione Consip, in premessa individuato, secondo le modalità di fornitura, quindi, per lo stesso stabilite, fatte salve le specificazioni contenute nella predetta proposta tecnico-economica.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO

Il contratto in affidamento avrà una durata di dodici mesi e sarà eseguibile dal giorno successivo a quello di comunicazione al RTI della conclusione dell'iter di approvazione e controllo del medesimo.

Resta inoltre stabilito che il presente contratto potrà essere anticipatamente risolto, secondo le condizioni di legge, in ipotesi di sopravvenienza, in corso di rapporto, di operatività di Convenzione Consip (ad oggi non sussistente) avente ad oggetto servizi corrispondenti ai servizi affidati con il presente atto.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve avere le caratteristiche stabilite, per ciascuna figura professionale, per il contratto principale.

È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che dovessero risultare in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia.

Tenuto conto dello stretto rapporto di interdipendenza tra la funzione del servizio in affidamento e la funzione del servizio oggetto del contratto principale concluso in sede Consip, il Fornitore prende atto che verranno stabilite modalità di coordinamento strategico ed operativo fra i diversi referenti e gruppo di lavoro coinvolti nel processo.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle

verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori od attività diverse - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo, soggetto agli adempimenti di legge - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Entro 20 giorni dalla data di decorrenza del rapporto, il RTI affidatario dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Agenzia un Piano di Intervento, secondo le previsioni contenute, a riguardo, nella proposta tecnico-economica allegata.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il Piano di cui sopra sarà dal RTI fornitore tempestivamente aggiornato e sottoposto a nuova approvazione dell'Agenzia.

Le attività svolte dovranno essere descritte, distintamente per ciascuna Linea di servizio, con cadenza bimestrale, da parte del RTI affidatario, in apposita relazione di avanzamento lavori.

Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di Intervento, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

Nelle stesse relazioni dovrà essere analiticamente indicato il volume di impegno, in termini di giornate lavoro, registrato per ciascun componente del gruppo di lavoro, sempre distintamente per ciascuna Linea di servizio.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è stabilito in € 5.483.650,00 (euro cinquemilioni quattrocentottantatremilaseicentocinquanta/00), oltre IVA come per legge, secondo le tariffe unitarie e la ripartizione interna al RTI indicate nell'unità proposta tecnico-economica.

Il corrispettivo di effettiva competenza verrà comunque determinato in ragione delle prestazioni / impegni di risorse effettivamente registrati - purché in coerenza con i relativi vincoli contrattuali e dati previsionali adottati - quali risultanti nei S.A.L. approvati dall'Amministrazione. Le tariffe da applicarsi sono quelle indicate, per ciascuna classe di risorsa, all'interno della proposta tecnico-economica su citata.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatte salvo quanto previsto all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle relazioni bimestrali di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei servizi forniti espressa nella proposta tecnico-economica accettata.

In ogni caso ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento n. 207/2010, all'importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il RTI, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

- a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard prestazionali, tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i servizi medesimi previsti all'interno del presente contratto, della proposta tecnico-economica qui allegata, del Piano di intervento o in eventuali ulteriori documenti (ad esempio: verbali o schede tecniche) definiti ed approvati in corso di rapporto;
- b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, delle relazioni di SAL di cui al precedente paragrafo 5.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche

trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Agenzia potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del dPR. n. 207/2010.

Tutti i pagamenti saranno effettuati su C/C bancario/bancari o postale/i intestato/i al RTI e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., il RTI è tenuto a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. oppure via PEC (all'indirizzo divisione.2@pec.anpal.gov.it), sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

Il RTI, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutti i pagamenti saranno comunque erogati previa applicazione delle trattenute di cui all'art. 4, comma 5, del dPR. n. 207/2010.

Ai fini dell'emissione delle fatture, le imprese componenti il RTI sono tenute ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni evincibili sul sito www.fatturapa.gov.it; il codice IPA è YTWMTZ.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Come sopra anticipato, le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto di tutte le tipologie di verifica di legge ed in particolare delle seguenti:

- verifica di corrispondenza (anche espressamente di ordine collaudale, con riferimento agli sviluppi software rilasciati), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle pertinenti disposizioni degli atti in premessa richiamati, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni contenute nel capitolato prestazionale richiamato in premessa.

Nessuna sostituzione delle risorse di progetto sarà ammissibile se non previa espressa approvazione dell'Agenzia e comunque a mezzo di risorse aventi esperienze e competenze curriculari almeno equivalenti a quelle eventualmente da sostituirsi.

La prestazione della necessaria collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale espresso, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Si applica al presente contratto il sistema di penali stabilito per il contratto principale (concluso in sede Consip), sistema che qui si intende quindi integralmente riportato.

Ferma l'applicazione di eventuali penali, l'Agenzia potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione, anche di diritto, del presente contratto nell'ipotesi

di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al RTI i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine (non inferiore a quindici giorni) che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10

MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero occorrere variazioni afferenti il contenuto o la dimensione o le modalità di espletamento del servizio, si applicheranno - ricorrendone i presupposti - le disposizioni cui all'art. 311 del DPR. n. 207/2010.

ARTICOLO 11

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI costituisce un deposito cauzionale di euro 274.182,50, così calcolato in applicazione dei parametri indicati all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, mediante polizza fideiussoria, conforme alla prescrizioni di cui al medesimo art.113 cit. (polizza n. 2310749 rilasciata da Coface in data 13/01/2021) e da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. Detto deposito sarà svincolato dall'Agenzia in conformità al disposto dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia medesima. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

RICHIAMI

Anche per quanto concerne la proprietà di eventuali prodotti realizzati, la tutela dei brevetti e dei diritti d'autore, gli obblighi in materia di riservatezza e tutela dei dati, i profili di responsabilità e gli obblighi in materia di lavoro ed ogni altro profilo di responsabilità comunque derivante dal presente contratto, si applica la disciplina già applicabile al contratto principale fra le medesime parti concluso tramite adesione a Convenzione Consip.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.

ARTICOLO 14

VERIFICHE ANTIMAFIA

In funzione della stipula del presente contratto Anpal ha prima d'ora provveduto alla richiesta delle prescritte Informazioni Antimafia sul sistema della BDNA, ad oggi non ancora pervenute. Ai sensi di legge, il presente contratto viene dunque stipulato sotto condizione risolutiva correlata all'eventuale esito negativo di tale procedimento di verifica.

ARTICOLO 15

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che le Imprese del RTI sono tenute a versare, competendo quindi loro la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Il presente contratto viene stipulato in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma

digitale delle Parti.

L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente concluderà definitivamente il contratto, il quale si intenderà quindi stipulato alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione digitale.

Questo atto, si compone di nove facciate e sin qui della decima.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per ANPAL
il Direttore generale
avv. Paola Nicastro

per il RTI
l'Amministratore e procuratore
Pernilla Cento